CITTÀ DI CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **165/2025** *del* **19/12/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026.

L'anno **2025**, il giorno **19** del mese di **dicembre** alle ore **14:30**, in **CORREGGIO**, sala delle adunanze consiliari , quale effetto della convocazione disposta da parte del Presidente, con avvisi consegnati ai singoli consiglieri nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Dalle ore 15:50 risultano presenti:

	Cognome e Nome	**Presente**	**Assente**
1	TESTI FABIO Sindaco	x	
2	AMADEI PATRIZIA	x	
3	CESI ROBERTO	x	
4	CHIESSI MARCO	x	
5	FERRARI GIULIA	x	
6	GOCCINI SAMUELE	x	
7	IORI LORENZO	x	
8	MARIANI PIER VINCENZO	x	
9	MORA SIMONE	x	
10	NICOLINI FAUSTO Presidente	x	
11	NICOLINI GIANLUCA	x	
12	NIZZOLI DANIA	x	
13	PALDINOLA STEFANIA	x	
14	SASSI ERIK	x	
15	SETTI GIANCARLO	x	
16	SURANO SALVATORE	x	
17	TACCHINI ERICA	x	
	Totali	17	0

Presenti: n 177

Assenti: n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Avv. Michela Parisi Ferroni.

Sono presenti gli assessori Gabriele Tesauri, Martina Catellani, Francesca Salsi.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Scrutatori designati: Paldinola Stefania, Nizzoli Dania e Amadei Patrizia

Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale ed esperite le formalità prescritte, invita i presenti a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

CITTÀ DI
CORREGGIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

Tenuto conto che l'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 dispone:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;
- al comma 756 che a decorrere dall'anno 2021 il Comune può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/6/2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Preso atto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato come la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorra solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sanciscono l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;

Rilevato che l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023, ha posticipato al 2025 l'obbligo di redigere le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato il Decreto del M.E.F. del 6 settembre 2024 "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024);

Dato atto che con comunicazione del 31/10/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la disponibilità all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", dell'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di imposta 2025;

Richiamati
- l'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020 n. 178 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applichi l'imposta municipale propria nella misura della metà;
- il comma 743 della Legge n. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Ritenuto che dal 2023, l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad applicarsi nella misura della metà,

Richiamato inoltre l'articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021 che ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze che applica il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;

Vista **l**a sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*", anziché disporre: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*"**.**

Rilevato che in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale è estesa anche:
- all'art. 13, comma 2, 5° periodo, del D.L. n. 201/2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 1° e 2°periodo, della Legge 160/2019;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 2° periodo, della Legge 160/2019 come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 215/2021;

Considerato che la pronuncia in esame comporta la disapplicazione della norma illegittima ed esplica i suoi effetti retroattivamente e che pertanto deve intendersi per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 44/2020 del 26/06/2020;

Dato atto che l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e contemperare le esigenze di bilancio per l'anno 2026;

Atteso che l'applicazione delle aliquote nelle misure contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 134/2024 del 20 dicembre 2024 con le quali sono state approvate le aliquote IMU e detrazioni in vigore per l'anno 2025, mediante compilazione del prospetto messo a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Portale del Federalismo Fiscale), produce un gettito in grado di mantenere l'equilibrio del bilancio comunale negli anni 2026 e seguenti e, pertanto, si intende mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Preso atto che l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, nella sezione dedicata alla gestione IMU, prevede come, ai fini della validità della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, venga inviato telematicamente solo l'allegato A e non l'atto deliberativo di cui si dovrà indicare solo il numero e la data, pertanto in caso di discrepanza fra il testo della deliberazione ed il contenuto dell'Allegato A, quest'ultimo acquisterà valore legale nel rapporto tributario;

Ritenuto al fine di garantire il mantenimento e la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

CITTÀ DI CORREGGIO

Rilevato che:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Visto il Regolamento Generale delle entrate Comunali;

Richiamata la Deliberazione n. 92/2017 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto" Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Richiamato l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

CITTÀ DI
CORREGGIO

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnico amministrativa reso sulla proposta di deliberazione dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze n ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00

Richiamata la trattazione dell'argomento effettuata in modalità congiunta come già concordato in sede di Ufficio di Presidenza e sentiti gli interventi dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco

Con n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Amadei Patrizia, Cesi Roberto, Pier Vincenzo Mariani, Mora Simone, Nicolini Gianluca, Setti Giancarlo) e n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2026, per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2025, riportate nel prospetto ID 15206 (allegato sub A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima) elaborato, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (Portale del federalismo fiscale) a decorrere dall'anno d'imposta 2025 come in premessa esposto;
2. di confermare, per l'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concertato, la presentazione da parte degli interessati dell'apposita modulistica, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia; in caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica mentre in caso di cessazione o risoluzione anticipala del contratto dovrà essere presentato apposito modulo di cessazione;
3. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;
4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, attraverso il formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere determinata dalla necessità di approvare il bilancio di previsione 2026/2028 (di cui il presente atto costituisce allegato) entro i termini di legge;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Amadei Patrizia, Cesi Roberto, Pier Vincenzo Mariani, Mora Simone, Nicolini Gianluca, Setti Giancarlo) e n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00

CITTÀ DI
CORREGGIO

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio	Segretario Generale
Fausto Nicolini*	Michela Parisi Ferroni*

(*atto sottoscritto digitalmente)